

COMUNE DI VELLETRI (RM)

OGGETTO: AVVISO TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.

IL DIRIGENTE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

Visti gli artt. 62, 63, 64, 70 e 76 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il vigente Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

AVVISA

che il 20 gennaio 2010 è il termine ultimo entro il quale deve essere presentata la denuncia unica dei locali ed aree tassabili la cui occupazione o detenzione o cessato uso siano avvenuti nel corso dell'anno 2009.

La denuncia deve essere effettuata utilizzando gli appositi modelli messi a disposizione degli utenti e deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, l'ubicazione, la superficie (per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano la superficie di riferimento da dichiarare, ai sensi dell'art. 70 del D. Lgs. n. 507/1993 non può essere inferiore all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. n.138/1998, salvo prova contraria a carico del contribuente) e la destinazione dei singoli locali ed aree denunciate, nonché la data di inizio o fine dell'occupazione o detenzione.

L'obbligo di denuncia, nei modi e nei termini di cui sopra, sussiste per coloro che si trovano nelle seguenti condizioni:

- variazione in aumento della superficie tassabile in seguito ad acquisto, affitto od altro tipo di occupazione di locali ed aree tassabili;
- variazione in diminuzione della superficie tassabile in seguito a vendita, cessata locazione o cessato uso di locali ed aree tassabili;
- prima occupazione, a qualsiasi titolo (acquisto, locazione o altro diritto reale), di locali o aree tassabili.

Si informa che in caso di inosservanza saranno applicate le seguenti sanzioni previste dall'art. 76 del D. Lgs. n. 507/93:

- omessa presentazione della denuncia: sanzione amministrativa dal 100 al 200% della tassa o della maggiore tassa dovuta, con un minimo di euro 51,00;
- denuncia infedele: sanzione amministrativa dal 50 al 100% della maggiore tassa dovuta.

La denuncia non è necessaria per le utenze già iscritte a ruolo che non hanno subito variazioni. La denuncia, infatti, viene presentata una sola volta ed è quindi valida anche per gli anni successivi, purché non cambino le condizioni iniziali. Si ricorda altresì che deve essere presentata denuncia anche se, sempre nel corso dell'anno 2009, è cessata l'occupazione o l'uso di locali ed aree. La cessazione, infatti, non avviene automaticamente con il cambio di domicilio o di residenza.

Si ricorda, infine, che sempre entro il 20 gennaio 2010, a pena di decadenza, devono essere presentate da parte dei soggetti aventi titolo le eventuali richieste di riduzione tariffaria per l'anno 2010 previste dal vigente regolamento comunale che disciplina l'applicazione della tassa.

Velletri, 12 gennaio 2010.

IL DIRIGENTE F.F.
DOTT.SSA ROSSELLA PROSPERI